



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 71 di Registro

Seduta del 24/11/2022

OGGETTO : Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house della gestione della sosta a pagamento dell'immobile "Stadio Alassio Parking" (ex D.L. 18/10/2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 e 192 D.Lgs. 50/2016).

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Novembre alle ore 21:05, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal Titolo II, capo I, dello Statuto Comunale. E' ammessa la partecipazione alla seduta di un Consigliere in modalità remota sincrona, secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio del 14.07.2022.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Nome	Pres	Ass
MELGRATI MARCO	SI	
GALTIERI ANGELO	SI	
GIANNOTTA FRANCA	SI	
INVERNIZZI ROCCO	SI	
MACHEDA FABIO	SI	
MORDENTE PATRIZIA	SI	
AICARDI SANDRA	SI	
BANCHIO GIOVANNI	SI	
CASSARINO PAOLA	SI	
SALERNO CINZIA	SI	
SCHIVO FRANCESCA		SI
ZUCCHINETTI ROBERTA	SI	
CANEPA ENZO	SI	
ROSSI SIMONE		SI
PARASCOSSO GIOVANNI	SI	
CASELLA JAN	SI	
SCHIVO MARTINO		SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Ramoino

Assume la presidenza Roberta Zucchinetti in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Il Presidente invita a trattare il punto n. 9 all'ordine del giorno:
Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house della gestione della sosta a pagamento dell'immobile "Stadio Alassio Parking" (ex D.L. 18/10/2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 e 192 D.Lgs. 50/2016).**

Il Vicesindaco Angelo Galtieri presenta l'emendamento 1, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

La discussione dell'emendamento, parte integrante del presente atto, è conservata agli atti in formato digitale. Il video della seduta è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione relativa al Consiglio Comunale on line.

Durante la discussione esce il Consigliere Paola Cassarino, per cui i presenti sono 13.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'emendamento 1 presentato dal Vicesindaco Angelo Galtieri ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Sigg.ri E. Canepa, J. Casella, G. Parascosso), su n. 13 consiglieri presenti (compreso il Sindaco),

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'emendamento 1, come presentato dal Vicesindaco Angelo Galtieri ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Vicesindaco Angelo Galtieri illustra il punto, come appena emendato.

La discussione del punto, parte integrante del presente atto, è conservata agli atti in formato digitale. Il video della seduta è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione relativa al Consiglio Comunale on line.

Durante la discussione rientra il Consigliere Paola Cassarino ed esce dalla sala il consigliere Enzo Canepa, per cui i presenti sono 13.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 53 del 29/07/2021 e i successivi aggiornamenti approvati dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 93 del 29/12/2021 e n. 10 del 31/03/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29/12/2021, con la quale si è approvato il *Bilancio di previsione 2022/2024*, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 05/01/2022, con la quale si è approvato il PEG 2022/2024, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTO il *Rendiconto 2021*, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 8 del 31/03/2022;

VISTO l'art. 42, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PREMESSO che l'Ente ha la necessità di affidare il servizio di gestione della sosta a pagamento su area pubblica denominata "La Piccola", garantendo efficienza, economicità e sostenibilità della gestione creando un vantaggio per il territorio e per la collettività di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 306 del 10/10/2022, all'oggetto: "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house della gestione della sosta a pagamento dell'area denominata "Stadio Alassio Parking" (ex D.L. 18/10/2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 e art. 192 D.Lgs. 50/2016). Proposta al Consiglio Comunale";

VALUTATO che l'articolo 112 recante "*Servizi pubblici locali*" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

CONSIDERATO che il servizio predetto è qualificabile come *servizio pubblico locale a rilevanza economica*;

VALUTATO che sulla base del quadro normativo indicato in premessa, riveniente essenzialmente dalla giurisprudenza comunitaria, il Comune di Alassio può procedere all'affidamento di servizi di interesse economico generale secondo le seguenti modalità: a) con gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario; b) gestione diretta interna; c) mediante affidamento ad un soggetto cosiddetto "in house";

RITENUTO, all'interno delle diverse modalità astrattamente ipotizzabili che la scelta dell'Ente si è orientata nella direzione dell'*in house providing*, che presuppone il ricorso ad una società caratterizzata dalla sussistenza di tre requisiti previsti dalla giurisprudenza europea: 1) capitale interamente pubblico; 2) svolgimento dell'attività prevalente con i soci pubblici affidanti; 3) esercizio da parte dei soci nei confronti della società affidataria di un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi;

CONSIDERATO che l'esternalizzazione può avvenire a vantaggio di soggetti su cui l'Ente esercita un controllo rilevante anche sul piano gestionale, in modo tale da assicurare un migliore e più efficace presidio sul profilo quali-quantitativo di erogazione del servizio oggetto dell'affidamento, garantendo una maggiore stabilità dell'assetto concernente lo svolgimento del servizio pubblico, dal momento che l'affidamento stesso (in presenza delle condizioni richieste) potrebbe essere

rinnovato, assicurando così la formazione di un adeguato know-how ad un soggetto controllato da parte della pubblica amministrazione;

VALUTATO che con riferimento alla società GE.S.CO SRL, partecipata al 100% dal Comune di Alassio sono rispettati tutti i requisiti sopra indicati;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 59 del 19/08/2017 “*Approvazione modifica allo Statuto della società GE.S.CO S.r.l.. Adeguamento D.Lgs. 175/2016, integrato dal D.Lgs. n. 100/2017.*”, il cui nuovo oggetto sociale prevede all’art. 4, p.to e) la gestione dei parcheggi pubblici per conto del Comune di Alassio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020, pubbliche ex art. 20, comma 1 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100, riconoscendo il mantenimento della società Ge.S.CO. S.r.l. con la partecipata in regime di “*in house providing*” al 100% dal Comune di Alassio;

RICHIAMATA la deliberazione di affidamento G.C. 154 del 07/05/2018, ad oggetto:” *Affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla società in house GE.S.CO. S.r.l., per il periodo 11/06/2018-31/12/2023.*”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 9 del 30/01/2020 ad oggetto: “*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" di stalli aggiuntivi del "Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia" del Comune di Alassio (art.34, commi 20 e 21, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i.)*”, per l’affidamento di stalli aggiuntivi con scadenza 31/12/2023;

CONSIDERATO che l’Ente intende provvedere all’affidamento in house della struttura denominata “*Stadio Alassio Parking*”;

VISTA la **Relazione** ai sensi dell’art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 18/10/2012 n. 179, nel testo inserito dall’art. 1, comma 1, della Legge di conversione n. 221/2012 e art. 192 D.Lgs. 50/2016, (**ALL. 1**), documento che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale, relativamente alla scelta dell’affidamento in house di stalli aggiuntivi per il servizio in concessione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla società GE.S.CO. Srl, fino al 31/12/2023”;

VISTI i contenuti del **Contratto di Servizio**, **ALL. 2**, documento che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale;

CONSIDERATO che nel *Contratto di Servizio* è previsto un canone a favore dell’Ente;

VALUTATO che il canone annuale corrisposto dalla società concessionaria GESCO Srl, per il servizio di gestione dei parcheggi è non imponibile ai fini IVA, così come stabilito dalla Risoluzione 36/E del 12 marzo 2004 dell’Agenzia delle Entrate, ricorrendo le modalità pubblicistiche con le quali il comune programma e organizza le aree destinate a parcheggio; infatti l'esclusione dal campo di applicazione IVA dell'attività dell'Ente Locale è condizionata dalle modalità di azione dell'ente stesso: se queste sono pubblicistiche, e se non si determina una rilevante distorsione della

concorrenza, l'attività dell'Ente Locale non può essere considerata economica, e pertanto non si realizza il presupposto impositivo dell'IVA;

CONSIDERATO CHE l'Agenzia delle entrate ha ravvisato il carattere pubblicistico sia sulla base di considerazioni generali enunciate in precedenti atti di indirizzo influenzati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sia con riguardo alla "specifica fattispecie", affermando la non imponibilità dopo aver constatato che, essendo oggetto della concessione tutte le aree destinate a parcheggio nel territorio comunale, non poteva verificarsi quella rilevante alterazione della concorrenza che avrebbe comportato l'obbligo di applicazione dell'IVA;

RICHIESTO il Parere del Revisore dei Conti, di cui all'art. 239, co. 2 del Tuel;

CONSIDERATO, con riferimento al disposto dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dall'analisi dei dati esposti nei piani presentati dalla GE.S.CO S.r.l., la scelta dell'affidamento *in house providing* alla predetta società risulta conveniente per le seguenti motivazioni:

- congruità economica del piano sino al 31/12/2023, tale da consentire l'impostazione di un piano di ammortamento degli investimenti più lungo con minore incidenza delle quote sul conto economico;
- la programmazione di ulteriori investimenti sul territorio da condividere con l'Amministrazione Comunale al fine di soddisfare esigenze del Comune e dei cittadini.
- la gestione dei Parcheggi a pagamento della Città di Alassio viene affidata ad un gestore con consolidata già pregressa esperienza e affidabilità, nei confronti del quale il Comune mantiene rilevanti poteri di indirizzo, controllo e coordinamento, che ricomprende anche la possibilità di ridefinizione e/o modifica della politica tariffaria diretta a garantire la massima fruibilità del
- servizio ai residenti e agli utenti, con particolare attenzione alle attività commerciali e turistico ricettive;
- la gestione dei Parcheggi a pagamento della Città di Alassio risulta esercitata da una Società che è in grado di mantenere/migliorare il proprio equilibrio economico e finanziario, sia nel breve che nel medio/lungo periodo, e comunque, per l'intera durata della Concessione del servizio parcheggi;
- permette, sempre al Comune, di introitare un canone annuo di € 50.000,00 e l'introito degli oneri – tributari (TARI);
- l'utile prodotto dalla gestione dei Parcheggi rimane nell'alveo del settore pubblico piuttosto che essere di spettanza dell'imprenditore privato da utilizzare per effettuare interventi di miglioramento della funzionalità della qualità del servizio e/o nuovi investimenti da concordare con il Comune;
- la gestione diretta del servizio da parte del Comune non sarebbe attuabile in quanto non possiede la struttura organizzativa necessaria per lo svolgimento conveniente del servizio e né potrebbe costituirlo stanti i limiti esistenti all'incremento della dotazione organica di personale del Comune;
- massima trasparenza della gestione in tutti gli aspetti gestionali conseguenti anche al controllo analogo;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti, manifestato con Verbale n. 29 del 17/10/2022, ALL.3, allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO quindi di approvare la **Relazione**, ex art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 18/10/2012 n. 179, nel testo inserito dall'art. 1, comma 1, della Legge di conversione n. 221/2012 e art. 192 D.Lgs. 50/2016, documento che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale, relativamente alla scelta dell'affidamento in house del servizio in concessione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla società GE.S.CO. Srl, a tutto il 31/12/2023;

VALUTATO di demandare alla Giunta Comunale e ai Dirigenti competenti, ognuno per il proprio ambito di competenza, l'adozione dell'atto di affidamento del servizio in argomento e la predisposizione e sottoscrizione del contratto di servizio;

DI DARE mandato agli uffici competenti di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'ente della **Relazione**, giusto il disposto dell'art. 34, comma 20 e 21, del D.L. D.L. 18/10/2012 n. 179, nel testo inserito dall'art. 1, comma 1, della Legge di conversione n. 221/2012;

VISTO il D.Lgs. 175/2016, integrato dal D.Lgs. n. 100/2017;

VISTO il Codice dei Contratti, D.Lgs 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Sigg.ri J. Casella e G. Parascosso), su n. 13 consiglieri presenti (compreso il Sindaco),

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che tutto quanto sopra riportato è parte integrante del presente provvedimento.
2. DI APPROVARE la Relazione ex art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 18/10/2012 n. 179, nel testo inserito dall'art. 1, comma 1, della Legge di conversione n. 221/2012, e art. 192 D.Lgs. 50/2016 (**ALL. 1**), documento che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale, relativamente alla scelta dell'affidamento in house del servizio in concessione dei parcheggi a pagamento senza custodia della struttura denominata "Stadio Alassio Parking" alla società GE.S.CO. S.R.L., a tutto il 31/12/2023".
3. DI APPROVARE i contenuti del **Contratto di Servizio, ALL. 2**, documento che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale.
4. DI PROCEDRE con l'affidamento diretto in house del servizio di gestione del parcheggi a pagamento della struttura denominata "Stadio Alassio Parking", a favore della società GE.S.CO. S.R.L., fino al 31/12/2023.
5. DI DARE ATTO CHE il canone annuale per il servizio è di euro 50.000,00.
6. DI PREVEDDERE che tale canone garantisce l'efficacia, l'economicità e sostenibilità del Comune di Alassio attraverso il corretto svolgimento di tutte le attività indicate nel contratto.
7. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale e ai dirigenti competenti, ognuno per il proprio ambito di competenza, l'adozione dell'atto di affidamento del servizio in argomento e la predisposizione e sottoscrizione del contratto di servizio".

8. DI DARE MANDATO agli uffici competenti di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente della Relazione, giusto il disposto dell'art. 34, comma 20, del D.L. D.L. 18/10/2012 n. 179, nel testo inserito dall'art. 1, comma 1, della Legge di conversione n. 221/2012.

Successivamente, su proposta del Presidente,

CONSIDERATA la necessità di procedere con la pubblicazione sul sito internet della Relazione ex art. 34, per procedere poi all'affidamento del servizio;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 13 consiglieri presenti (compreso il Sindaco),

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

E' ancora fuori dalla sala il consigliere Enzo Canepa, per cui i presenti sono 13.

Il Consiglio Comunale è svolto nella solita sala delle adunanze. E' ammessa la partecipazione alla seduta di un Consigliere in modalità remota sincrona, secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio del 14.07.2022, inviate ai sigg. Consiglieri con prot. 22911/2022. La pubblicità della seduta è garantita anche per via telematica.

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 8 del 24/11/2022, conservato agli atti in formato digitale.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Roberta Zucchinetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Ramoino

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 1a55091f9c1637069c59a8a02385c1739681a40bb7a008944f762f54b9dfc752

Firme digitali presenti nel documento originale

Roberta Zucchinetti

Roberta Ramoino

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.71/2022

Data: 24/11/2022

Oggetto: Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house della gestione della sosta a pagamento dell'immobile "Stadio Alassio Parking" (ex D.L. 18/10/2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 e 192 D.Lgs. 50/2016).



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del Comune di Alassio, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.



ica del Contrassegno Elettronico

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b607c421dea70688_p7m&auth=1

ID: b607c421dea70688